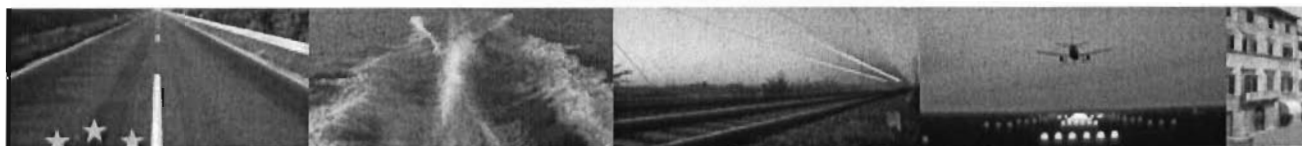


[Home](#)[Contatti](#)[Link](#)[Per i nostri dipendenti](#)

testo da cercare



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[Magazine](#)[Normativa](#)[Servizi on line](#)[Calendario scioperi nazionali](#)[Bandi e concorsi](#)[Biblioteca](#)

sei in: home page :: opere pubbliche ed edilizia :: regolazione dei lavori pubblici

Opere pubbliche ed edilizia

- [edilizia residenziale e politiche urbane e abitative](#)
- [edilizia statale](#)
- [regolazione dei lavori pubblici](#)
- [strade ed autostrade](#)

Chiarificazioni riguardo la pubblicazione di bandi di lavori, servizi e forniture sul sito web del Ministero delle Infrastrutture

Gli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del d.lgvo 163/2006, "Codice dei contratti pubblici" concernono modalità e tempi di pubblicazione di avvisi e bandi di gara di LAVORI, sia sopra sia sotto soglia, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture ed espressamente richiamano il DM in oggetto, rinviandovi quanto ai contenuti.

Pertanto, nulla è innovato, sul punto, rispetto alla modalità previgente di pubblicazione informatica - ivi compresi gli ambiti territoriali di rispettiva competenza tra Stato e Regioni - salvo il termine dei 2 giorni lavorativi dopo l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per detta forma elettronica di pubblicità.

Il DM 20/2001 - si ricorda - prevede che la pubblicazione deve avvenire sul sito regionale per lavori di interesse regionale; laddove il sito regionale non sia istituito, la pubblicazione avviene sul sito del Ministero delle infrastrutture. Nelle premesse del DM 20/2001 è precisato che si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle regioni mantenute allo Stato ai sensi della legge 59/1997.

In ordine alla pubblicazione sui siti informatici di cui al DM 6 aprile 2001, n. 20, di SERVIZI e FORNITURE, gli articoli 66, comma 7 (per i sopra soglia) e 124 comma 5 (per le ipotesi sotto soglia) - nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui dell'art. 253, comma 10 - espressamente richiamano le medesime modalità operative già in vigore per i lavori, ivi compreso il termine temporale da ultimo introdotto (2 giorni) .

In ordine alle soglie, la pubblicità sui siti informatici di cui al DM 6 aprile 2001, n. 20 per i lavori è obbligatoria a partire da importi pari o superiori a 500 mila Euro, mentre per servizi e forniture lo è per qualunque importo.

Schema sintetico:

A) Pubblicazione avvisi e bandi LAVORI (solo a partire da 500.000 Euro):

- 1) sul sito regionale se lavori di interesse regionale
- 2) sul sito del Ministero delle infrastrutture se lavori di interesse sovraregionale
- 3) sul sito del Ministero delle infrastrutture ove NON attivo il sito regionale

B) Pubblicazione avvisi e bandi SERVIZI O FORNITURE (senza limiti di soglia, ossia tutti):

- 1) sul sito regionale se servizi o forniture di interesse regionale
- 2) sul sito del Ministero delle infrastrutture se servizi o forniture di interesse sovraregionale
- 3) sul sito del Ministero delle infrastrutture ove NON attivo il sito regionale

Tutti i diritti sono del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0.078927993774414- 22